

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Castellina» in Comune di Castelpizzuto (Isernia), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata oltre alla dicitura già autorizzata anche la seguente «L'allattamento al seno è da preferire. Nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 18 giugno 2021

Il direttore generale: REZZA

21A03822

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2021.

**Termini per la presentazione delle domande di aiuto della
Politica agricola comune per l'anno 2021.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l'art. 11;

Preso atto della perdurante situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune;

Considerato che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all'art. 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Ritenuto che il termine di cui all'art. 11, paragrafo 4 del sopracitato decreto 7 giugno 2018 non assicura agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie;



Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 maggio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

1. Per l'anno 2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica è fissato al 15 giugno 2021.

2. Per l'anno 2021, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2021.

3. Per l'anno 2021, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale e gli organismi pagatori possono fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 624*

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Termini per la presentazione delle domande di aiuto
della Politica agricola comune per l'anno 2021

In considerazione della perdurante situazione determinatasi sull'intero territorio nazionale, a seguito dell'evolversi della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune, per l'anno 2021 sono posticipati i termini per la presentazione e per la modifica della domanda unica, consentendo, nel contempo, alle Autorità di gestione e agli organismi pagatori di posticipare i termini per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non aggiunge oneri.

21A03851

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «AMB Group società cooperativa a r.l.», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «AMB Group società cooperativa a r.l.» con sede in Modena (MO);

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2020, allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 874.315,20, si riscontrano debiti a breve termine di euro 977.098,46 ed un patrimonio netto negativo di euro - 221.770,15;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla difficoltà dell'ente ad onorare il piano di rateizzazione di contributi previdenziali e ritenute erariali in precedenza concordato, nonché dalla presenza di un'esposizione debitoria verso i fornitori di euro 309.244,63 dal mancato pagamento di retribuzioni e da un ricorso della Staff S.p.a presso il Tribunale di Milano per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa, con fissazione udienza in data 22 giugno 2021;

Considerato che in data 10 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del

